



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1262

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Revoca delle determinazioni del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti n. 35/2017 e n. 48/2017 relative all'indizione di una procedura aperta finalizzata alla "Convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, suddivisa in 19 lotti".

Il giorno **28 Agosto 2020** ad ore **11:38** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1795 di data 14 ottobre 2016, successivamente modificata con deliberazione n. 4 di data 2 febbraio 2017 e con deliberazione n. 1384 di data 1 agosto 2018, sono stati individuati i beni ed i servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della legge provinciale 23/1996, al fine dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda degli acquisti, tra i quali anche i servizi di pulizia, individuando quale strategia di acquisto lo strumento della Convenzione pluriennale con più lotti territoriali e per tipologia di enti/soggetti destinatari, con un numero limitato di lotti aggiudicabili ad un solo operatore.

In applicazione ed in conformità alle predette delibere giuntali, con determinazioni n. 35 di data 25 luglio 2017 e n. 48 di data 6 settembre 2017 del Dirigente del Servizio Contratti e Centrali acquisiti è stato autorizzato l'affidamento in appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, della "Convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, suddivisa in 19 lotti, senza minimi garantiti, per un importo complessivo a base d'appalto pari ad Euro 95.351.425,84.- oneri fiscali esclusi.

Sulla base delle predette determinazioni in data 11 settembre 2017 è stata bandita la gara da parte del Servizio Appalti ed alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2017) risultano pervenuti al predetto Servizio n. 45 plichi.

Nel corso della prima seduta, le cui operazioni articolate su più giornate sono riportate nel verbale n. 1/2018 di data 2 gennaio 2018, l'organo di gara ha provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata da ogni singolo concorrente, attivando il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nel caso di incompletezza o irregolarità documentali soccorribili.

Nel corso della seconda seduta, di cui al verbale n. 63/2018 di data 5 febbraio 2018, l'organo di gara ha provveduto all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, rimandando alla Commissione tecnica, nominata con delibera della Giunta provinciale n. 1619 di data 7 settembre 2018 e n. 639 di data 10 maggio 2019, l'esame e la valutazione delle medesime.

Durante la terza seduta, di cui al verbale n. 235/2019 di data 25 luglio 2019, il seggio di gara, acquisiti i punteggi qualità espressi dalla predetta Commissione ed all'esito dell'apertura delle offerte economiche, ha formato la graduatoria, procedendo ad individuare i concorrenti da collocare in prima posizione utile ai fini dell'aggiudicazione, fatto salvo il successivo esame della congruità dell'offerta, nell'ambito del sub-procedimento di valutazione dell'eventuale anomalia, ai sensi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, delle 19 offerte collocate in prima posizione utile della graduatoria.

Il sub-procedimento di valutazione - che ha comportato la richiesta di giustificazioni e di ulteriori integrazioni agli operatori economici nel corso del precedente esercizio 2019 - è stato sospeso, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in esecuzione delle ordinanze del Presidente della Provincia di data 27 marzo 2020 (prot. n. A001/2020/185699/1), di data 6 maggio (prot. n. A001/2020/250299/1) e di data 1 giugno 2020 (prot. n. A001/2020/296873/1), fino al giorno 8 giugno 2020.

Nel frattempo, la graduale ripresa delle attività produttive, disposta dal DPCM del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020 ha comportato, per le amministrazioni pubbliche interessate e per gli operatori economici coinvolti, ulteriori costi per le pulizie degli ambienti di vita e di lavoro, dovendosi rispettare i protocolli di regolamentazione delle misure di sicurezza anti-contagio.

Si sono osservate quindi, da un lato,

- a) le indicazioni recate in sede nazionale con la nota prot. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 5/2020, la nota dei Medici competenti prot. n. 219366 del 21 aprile 2020, il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020;
- b) la definizione di specifici ed importanti indirizzi finalizzati all'adeguamento, per quanto ora di interesse, del DUVRI da ultimo con la deliberazione giuntales 29 maggio 2020, n. 726, in attuazione dell'art. l'articolo 7 ter della legge provinciale n. 2/2020, a seguito dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 250299/1 del 6 maggio 2020, recante ulteriori disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, visto il DPCM 26 aprile 2020;
- c) la definizione di specifici indirizzi finalizzati a regolare azioni e comportamenti idonei a fronteggiare la situazione emergenziale in tema di pulizie e sanificazioni ambientali per assicurare il contenimento della pandemia, insieme a molteplici altre azioni ed accorgimenti di contrasto alla diffusione del virus. In particolare, si rileva che trovano oggi applicazione in Trentino sia i recenti "Indirizzi per la gestione dell'emergenza Covid-19 nelle aziende – Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro Rev.7, adottata con l'Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 31 luglio 2020 che dettano precise direttive per la pulizia degli ambienti di lavoro, sia gli ulteriori protocolli di sicurezza approvati dalla Giunta provinciale con provvedimento 3 giugno 2020, n. 739 (riferiti nelle specifico a biblioteche, attività museali e castelli, nidi d'infanzia, scuole).

Ora, di fronte al mutato quadro normativo e delle disposizioni dettate dall'emergenza epidemiologica, l'Amministrazione si è interrogata sull'idoneità delle prestazioni di pulizia così come descritte nel capitolato speciale di appalto rispetto alle esigenze legate alla cosiddetta FASE 2 ed ai conseguenti costi legati all'applicazione sia delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro sia del complesso delle ulteriori prestazioni di sanificazione necessarie, rispetto ai diversi ambienti di vita e di lavoro, inizialmente non previste nella documentazione tecnica della gara delle pulizie in parola come si dirà anche in seguito.

Pertanto con nota del 12 maggio 2020, la Direzione dell'APAC – Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti - ha interpellato gli enti e le strutture principalmente interessate ai servizi previsti dalla suddetta convenzione affinché svolgessero un esame dei capitolati per valutare l'attualità delle prestazioni ivi previste nonché una stima di massima della maggior quantità di servizio necessaria a far fronte alle esigenze di pulizia e sanificazione a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Alla suddetta richiesta hanno ad oggi dato risposta il Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica della Provincia con nota prot. n. 317904 di data 12 giugno 2020 e l'Università degli Studi di Trento con nota prot. n. 376973 di data 1 luglio 2020. In particolare, nella nota del Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica della Provincia, è stato segnalato una maggiore quantità di servizio stimata in un 70% aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal capitolato nelle prestazioni poste a base di gara, in funzione della necessità sia di intensificare le frequenze di alcune prestazioni sia di introdurre alcune prestazioni prima non previste (come appunto la disinfezione che era individuata solo per i servizi igienici e i relativi pavimenti) per far fronte alle nuove e sopravvenute esigenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel mentre l'Università ha segnalato un incremento attuale di costi del 13% circa, pur a fronte di

una sospensione temporanea dell'attività didattica nelle diverse sedi. Va altresì considerato quanto deciso dal Comune di Trento, che con nota prot. n. 292137 di data 28 maggio 2020, ha comunicato l'indisponibilità ad aderire alla eventualmente stipulata convenzione (lotto n. 3), per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta comunale n. 107 di data 25 maggio 2020, che ha revocato una procedura di gara del tutto analoga a quella della convenzione provinciale in parola.

Proseguendo, con ulteriore relazione tecnica al DOPAG – Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali - di data 17 agosto 2020 prot. n. 499234, il competente Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica ha chiarito che il nuovo scenario delle direttive in tema di pulizie e sanificazioni comporta “... *l'intensificazione della pulizia e della sanificazione dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nonché l'adozione di procedure e modalità di svolgimento delle attività di pulizia quotidiana specifiche (pulizia quotidiana di tutte le superfici toccate più di frequente, ad esempio porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, rubinetti, tasti, tastiere, stampanti, ecc., corretto utilizzo di prodotti e detergenti professionali diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, ecc.)*.”

Più nello specifico, rispetto a quanto stabilito contrattualmente per la situazione ante emergenza COVID-19, il servizio di pulizia ordinaria degli uffici provinciali ha richiesto e richiede tuttora le seguenti attività integrative:

- *la sanificazione giornaliera dei pavimenti delle parti comuni (corridoi, scale, atrii, aree caffè, ecc.);*
- *la sanificazione giornaliera di superfici a contatto con l'utenza esterna (banconi, tavoli e sedie);*
- *la sanificazione giornaliera di attrezzature condivise (stampanti, apparecchi multifunzione condivisi, ecc.);*
- *la sanificazione giornaliera di superfici negli uffici e nelle parti comuni (maniglie di porte e finestre, mancorrenti delle scale, interruttori, ecc.);*
- *la detersione quotidiana dei pavimenti dei singoli locali e la loro sanificazione settimanale;*
- *la detersione/sanificazione giornaliera nelle postazioni ad utilizzo multiplo (sportelli aperti al pubblico, postazioni condivise, portinerie) di scrivanie, tavoli, sedie, tastiere, mouse, telefoni, ecc.;*
- *la detersione/sanificazione giornaliera dei pavimenti nelle aree caffè e l'igienizzazione giornaliera delle tastiere dei distributori automatici;*
- *la sanificazione giornaliera dei servizi igienici e dei sanitari;*
- *la pulizia quotidiana degli ascensori;*
- *l'aumento della frequenza delle pulizie in alcune tipologie di locali dove è prevista la possibilità di condivisione degli spazi (ad esempio, negli archivi);*
- *l'aumento della frequenza (anche più volte al giorno) delle sale riunioni qualora ci sia un utilizzo intensivo.*

Nella documentazione della gara in atto per la stipula della convenzione per l'erogazione dei servizi di pulizia, tali attività non sono previste: la disinfezione non è prevista rispetto ad alcun tipo di prestazione (fatta eccezione per i servizi igienici e relativi pavimenti) e anche la semplice detersione (senza disinfezione) delle attrezzature e delle superfici piane ad alta frequenza di contatto risulta prevista come prestazione occasionale (a titolo esemplificativo, per l'area omogenea “uffici” la detersione delle superfici piane ad alta frequenza di contatto è prevista con cadenza quindicinale).

Prendendo in considerazione solo le prestazioni ordinarie e mantenendo invariati i parametri già

individuati nel bando di gara ma intensificando le frequenze relative ad alcune prestazioni e introducendo alcune prestazioni prima non previste (come appunto la disinfezione che era individuata solo per i servizi igienici e i relativi pavimenti) è emerso un aumento evidente delle ore di lavoro necessarie per lo svolgimento del servizio, pari a circa il 70% in più rispetto a quanto previsto dalla documentazione della convenzione APAC a base d'asta per il lotto 1 Provincia Autonoma di Trento.

Considerato il permanere nel medio periodo delle nuove esigenze di salute pubblica, risulta con tutta evidenza la necessità di prevedere, nell'ambito del servizio di pulizia ordinaria, considerando anche le diverse esigenze di pulizia collegate ai differenti usi degli spazi (tramite l'individuazione delle cosiddette aree omogenee, quali, a titolo esemplificativo, uffici, spazi connettivi, servizi igienici, aree esterne, ecc.), le procedure per la detersione e sanificazione degli ambienti di lavoro stabilite nei documenti emanati dagli organi competenti e in premessa citati.

Per tutto quanto sopra considerato, allo stato attuale la convenzione per l'erogazione dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, con riguardo specifico al lotto relativo alla Provincia Autonoma di Trento, risulta inutilizzabile."

Ponendo attenzione a quanto indicato in particolare dalla struttura provinciale e dal Comune di Trento, si ritiene necessario considerare quindi attentamente le nuove esigenze collegate all'emergenza sanitaria che determinano una notevole trasformazione delle necessità collegate al servizio di pulizia - in particolare per quanto riguarda le caratteristiche delle prestazioni richieste (disinfezione/sanificazione) oltre che per le relative frequenze di intervento - che determinano la necessità di riformulare gli atti di gara ed in particolare la definizione delle prestazioni come descritte nel capitolato tecnico.

In proposito giova qui ricordare che il capitolato tecnico prestazionale inserito nella documentazione di gara, unico per tutti i lotti, sia stato elaborato in una fase storica specificatamente orientata ad ottenere servizi adeguati, standardizzati e con costi il più possibile contenuti, per razionalizzare la spesa pubblica.

A questo scopo la documentazione di gara a suo tempo formulata mediante forme di aggregazione di tipologie di ambienti anche abbastanza diverse tra loro, appare oggi inadeguata rispetto alla necessità di avere un servizio non più di semplice pulizia, ma di effettiva sanificazione come la nuova situazione impone, come precisato anche dal Servizio provinciale di merito.

Ed in particolare pare necessario superare l'istituto della convenzione, che per sua natura ha carattere generale quanto a descrizioni prestazionali, lasciando per il futuro ad ogni ente una parziale possibilità di dimensionare il servizio secondo le proprie specifiche esigenze attraverso i relativi contratti attuativi e privando quindi le amministrazioni aggiudicatrici della flessibilità - oggi quanto mai necessaria - nell'individuazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione.

Va in particolare considerato che la lunga durata fissa dei contratti attuativi (48 mesi) non appare più coerente con tutte le incertezze legate all'andamento dell'epidemia sanitaria anche nel medio/lungo periodo, in relazione alle maggiori o diverse quantità delle prestazioni rispetto a quelle stimate dall'Amministrazione negli atti di gara, che si renderanno necessarie per assicurare la piena sicurezza sui luoghi di lavoro a beneficio dei lavoratori e degli utenti.

Se, infatti, fino ad oggi, i servizi di pulizia si sono caratterizzati come attività meramente strumentale all'efficace svolgimento dei diversi servizi pubblici, a seguito dell'emergenza COVID 19 gli stessi si configurano diversamente come una delle misure più incisive per il contenimento

dell'epidemia e la tutela quindi della salute pubblica.

Valutate e considerate le circostanze sopra esposte si considera sussistente un preciso interesse pubblico alla rimozione degli atti di gara perché non più idonei allo scopo da essi originariamente perseguito e non corrispondenti alle mutate e sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione correlate all'emergenza sanitaria di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19, esigenze che ovviamente in fase di predisposizione della documentazione di gara non potevano essere considerate in quanto allora del tutto sconosciute.

Va in particolare evidenziato l'interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare con riferimento al diritto alla salute pubblica, quale fondamentale diritto riconosciuto all'individuo e interesse dell'intera collettività (art. 32 della Costituzione), in relazione alla pandemia diffusasi negli ultimi mesi che ha imposto all'Amministrazione di assumere le azioni necessarie a garanzia e tutela della salute di tutti coloro che a vario titolo frequentano uffici e spazi pubblici, rielaborando le proprie necessità, in particolare, dal punto di vista prestazionale, tramite l'individuazione di nuove modalità di pulizia e disinfezione dirette a sostenere un'efficace azione anti virale/battericida, non solo nell'attuale fase di emergenza sanitaria, per garantire contemporaneamente la salubrità degli ambienti di lavoro. In questa prospettiva deve essere quindi valutato l'interesse primario di rango costituzionale della tutela della salute pubblica ed individuale da garantire anche pro futuro.

Va inoltre considerato l'ulteriore e connesso interesse pubblico alla stabilità occupazionale del personale già impiegato nei servizi di pulizia alla luce della normativa provinciale sopravvenuta in tema di clausole sociali di cui all'art. 32 comma 4 e successivi della L.P. 2/2016 (introdotto con L.P. 30 ottobre 2019 n. 11), che ha previsto maggiori garanzie economiche per i dipendenti con riguardo al mantenimento della retribuzione complessiva, dell'anzianità e del monte ore lavorativo nonché dell'art. 36 ter 1 comma 5 della L.P. 23/90 (introdotto con L.P. 23 dicembre 2019 n. 12) con il quale il legislatore provinciale ha escluso la possibilità di ricorrere alle convenzioni quadro nei casi di contratti ad alta intensità di manodopera. Coerentemente la Giunta provinciale ha provveduto a espungere dalle categorie merceologiche oggetto di aggregazione e standardizzazione il servizio di pulizia, con provvedimento n. 1076 del 3 agosto 2020.

Pertanto,

- visto l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 laddove si dispone che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'Organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”,
- considerato che la revoca di un provvedimento amministrativo, così come disciplinato dall'art. 21 quinquies, della Legge n. 241/1990 si configura come lo strumento dell'autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un atto ad efficacia durevole, in esito a una nuova (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico alla conservazione della sua efficacia, i cui presupposti – secondo il tenore letterario della norma - consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto (imprevedibile al momento dell'adozione del provvedimento) e in una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario,
- considerato che per giurisprudenza costante la revoca di una gara pubblica può ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di documentate e obiettive

esigenze di interesse pubblico che siano opportunamente e debitamente esplicitate, che ne rendano evidente l'inopportunità, oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti;

- posto che il potere di revoca resta connotato da un'ampia discrezionalità e che nelle gare pubbliche, fino all'aggiudicazione definitiva (ad oggi non risulta ancora conclusa la valutazione dell'anomalia delle offerte), gli operatori economici partecipanti vantano solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento, e non sussiste alcuna posizione di affidamento meritevole di tutela qualificata;
- accertato quindi che per previsione normativa e per supporto giurisprudenziale, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre la revoca dei provvedimenti di indizione della gara, del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara,
- fatto osservare che, in ogni caso, la stessa disciplina contrattuale della Convenzione provinciale non stabiliva in favore dell'aggiudicatario del lotto alcun minimo garantito e che, a norma del punto 8) delle premesse dello schema di convenzione "*8) la stipula della Convenzione: a) non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti né tanto meno APAC, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi*".
- in attuazione dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, che giustificano per le ragioni sopra esposte, la decisione di non proseguire nelle procedure dell'appalto.

L'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 1997 prevede la possibilità di avocare a sé atti di competenza dirigenziale; in proposito va rilevato che il Servizio contratti e centrale acquisti di APAC ha gestito la gara e gli atti relativi per interessi che riguardano la Provincia nel suo complesso e molti altri enti del sistema pubblico trentino ed è quindi conseguente a ciò che le valutazioni presentate in quest'atto e le relative decisioni siano assunte dalla Giunta provinciale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti gli atti richiamati in premessa;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e ii.;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. e ii.;
- visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3;
- visto l'art. 4 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
- viste le ordinanze del Presidente della Provincia di data 27 marzo 2020 (prot. n. A001/2020/185699/1), di data 6 maggio (prot. n. A001/2020/250299/1) e di data 1 giugno 2020 (prot. n. A001/2020/296873/1);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 3 agosto 2020;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di revocare, per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, le determinazioni n. 35 di data 25 luglio 2017 e n. 48 di data 6 settembre 2017 del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti di indizione della procedura di gara per l'affidamento della Convenzione per l'erogazione di servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale in favore dei soggetti e degli enti individuati all'art. 39 bis, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e all'art. 5 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, suddivisa in 19 lotti, per le gravi ragioni di urgenza e di interesse pubblico come descritte e documentate nella premessa di questo atto;
2. di notificare il presente provvedimento di revoca a tutti gli operatori economici in graduatoria, partecipanti alla procedura di gara;
3. di dare ampia pubblicità al presente provvedimento anche sul portale di APAC, per consentire alle Amministrazioni pubbliche trentine di attivarsi, ove necessario, nelle procedure di propria competenza per assicurare continuità al servizio delle pulizie presso gli immobili di interesse;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi della legge n. 1034/1971;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper